



CITTÀ DI MURO LECCESE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30/11/2020

Oggetto: Approvazione "Regolamento Edilizio Comunale" in ottemperanza alla L.R. n. 11/2017 e aggiornamento definizioni NTA dello strumento urbanistico vigente.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di , alle ore 18:00 nella sala Consiliare "Totò Negro", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DONNO Antonio Lorenzo	X	
2	GRANDE Valentina Maria	X	
5	RUGGERI Rita	X	
6	ZOLLINO Antonio	X	
7	NEGRO Aldo	X	
8	LANZILOTTO Stefano	X	
9	De Pascali Antonio	X	
10	BENEGIAMO Antonio	X	
11	CARLUCCIO Antonio	X	
12	VIZZINO Ilaria	X	
13	DE GABRIELI Alessio	X	
14	CARLUCCIO Daniele	X	
15	DE PAOLA Chiara	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alessandro Greco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Parere: Favorevole Addi: 23/11/2020 Il Responsabile di Posizione Ing. Luca Botrugno	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Addi: Il Responsabile di Ragioneria
---	--

Visto l'art. 73 del D.L. 18/2020 e vista altresì la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie del 27.10.2020, prot. n. 0014553/2020, la seduta della Giunta comunale in cui viene adottata la presente deliberazione si svolge in presenza con l'adozione, da parte dei presenti, delle misure volte a ridurre il contagio (utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, di gel igienizzanti per il lavaggio frequente delle mani e distanziamento fisico).

Sono altresì presenti gli Assessori Comunali esterni Sigg.: PATELLA Dora e COGLI Bibiana.

Presidente: "passiamo alla trattazione del 7° punto all'O.D.G., approvazione del Regolamento Edilizio Comunale in ottemperanza alla L.R. n. 11/2017 e aggiornamento definizioni NTA dello strumento urbanistico vigente.

Invito l'Ing. Luca Botrugno, in quanto trattandosi di un Regolamento prettamente tecnico è meglio che si passi la parola, appunto all'Ing. Luca Botrugno per una esaustiva relazione sul punto".

Ing. Luca Botrugno: "allora, con questa proposta praticamente si vuole approvare definitivamente il Regolamento Edilizio Comunale la cui bozza era già stata approvata da questo Consiglio con una precedente Deliberazione, in particolare la n. 38 del 29/11/2019. A seguito dell'approvazione di detto schema "Regolamento edilizio tipo", redatto in base alla L.R. n. 11/2017, è stato richiesto il parere alla Asl per gli aspetti di propria competenza, l'ASL ha sollevato alcune problematiche che sono state tutte accolte all'interno del Regolamento, tranne che quella relativa alle piscine pertinenziali, almeno si propone di non accoglierla in quanto nella Delibera è riportato il testo della proposta di ASL la quale richiede di non consentire le piscine pertinenziali in zona agricola, senza motivare questa questione.

Questo Consiglio, d'altra parte invece, con Delibera n. 38 del 29/11/2019 aveva già, comunque stabilito la possibilità di realizzare dette piscine per cui, diciamo, si è ribadito solo questo concetto e si propone dunque di approvarlo così e poi di rimandare di nuovo tutto all'Asl per eventuali osservazioni.

Come stabilito da questo Consiglio stesso il Regolamento è stato pubblicato per 30 giorni per eventuali osservazioni ma, non sono pervenute osservazioni".

Consigliere De Pascali Antonio: "scusa Dirigente ma la motivazione per cui la ASL ha messo questo paletto, per l'acqua insalubre eventualmente?"

Ing. Luca Botrugno: "nessuna motivazione"

Consigliere De Pascali Antonio: "no, voglio dire, quanto meno doveva giustificare questo diniego o questo invito a non...io mi aspetto che un organo competente dia anche una motivazione per cui dà indicazioni in un senso o nell'altro. Se deve dire no tanto per dire..."

Assessore Antonio Zollino: "a parte che non si potrebbe esprimere su caratteri di tipo urbanistico ma solo su caratteri igienico-sanitari, cioè non può venire a dire non potete fare questo, può dire perché per come..."

Consigliere De Pascali Antonio: "la motivazione potrebbe essere anche valida e sconosciuta e oscura ai componenti di questo Consiglio Comunale ma nel momento in cui viene specificata uno può effettivamente rendersi conto e decidere se rispettare quest'indicazione oppure meno ma, se tu mi dai un diniego senza darmi la motivazione, ripeto, resto perplesso".

Ing. Luca Botrugno: "tra l'altro nel Regolamento, da un punto di vista sanitario ci sono delle disposizioni che loro hanno del tutto avallato, tant'è che c'è questo comma dell'art. 88 che recita "l'approvvigionamento idrico dell'alimentazione delle vasche e lo scambio di acque sono comunque soggette al parere dell'Azienda Sanitaria Locale", cioè tra le altre cose...c'è anche questa che hanno avallato, però, hanno comunque proposto questa modifica, senza motivare"

Consigliere De Pascali Antonio: "alla luce di quanto mi hai detto adesso sembra ancora più strano questa presa di posizione da parte della ASL, perché o motivi il diniego oppure non puoi dire ni..."

Ing. Luca Botrugno: "sono d'accordo"

Presidente: "ci sono altri interventi? Prego Consigliere"

Consigliere Ilaria Vizzino: "no, noi l'unica osservazione che abbiamo avuto riguarda le varianti. Per quanto riguarda la zona A2 e la zona B1, sono stati messi dei paletti, tipo non vengono installati macchinari ed attrezzature rumorose, che la conduzione sia a carattere familiare, che siano rispettate tutte le norme e gli obblighi, mentre per quanto riguarda tutte le altre zone, compresa la zona D?"

Presidente: "prego Ingegnere"

Ing. Luca Botrugno: "Consigliere, le do del tu, quelle sono le norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione e comunque non possono essere variate se non per il comparto relativo che sta nel Regolamento. Non c'è nessuna variazione se non quella degli indici urbanistici...quella è una variante fatta negli anni '80...forse..."

Consigliere Ilaria Vizzino: "quindi, per quanto riguarda la zona D non c'è nessuna variazione da fare..."

Ing. Luca Botrugno: "ma neanche nella zona B, quella è una variazione degli anni 80, suppongo ti riferisci a varianti e integrazioni ma questa sì è una variante, sta scritto male ma si riferisce alla possibilità di costruire piccole attività artigianali in zona B ma era una variante del 1979 che, è stata riportata qua. Quindi, sulle norme tecniche di attuazione le uniche varianti che potevamo fare erano quelle relative alla definizione riportate nel Regolamento, senza andare a variare niente perché non si può fare insomma ok?".

Indi,

Il Consiglio Comunale

Richiamate le seguenti disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"):

art. 2 co. 4

I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

art. 4 co. 1

Il regolamento (edilizio, n.d.r.) che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

art. 4 co. 1-sexies

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Considerato che:

- in applicazione del citato art. 4 co. 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in sede di Conferenza Unificata in data 20.10.2016 è stata sottoscritta l'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'approvazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e i relativi allegati recanti "Definizioni uniformi" e la "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia", pubblicata sulla GURI n. 268/2016;
- con D.G.R. n. 554/2017 è stata recepita l'Intesa del 20.10.2016 ex art. 8 co. 6 della L. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, recante l'approvazione del (RET);
- tale Deliberazione è stata integrata successivamente con altra D.G.R. n. 648/2017 con cui è stata fornita l'interpretazione della definizione uniforme della voce 15 "Superfici Accessorie";
- con la L.R. n. 11/2017, recante "Regolamento edilizio-tipo", sono stati regolati il procedimento ed i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo;
- quest'ultima legge è stata modificata con successiva L.R. n. 46/2017, recante "Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento Edilizio - Tipo)", che ha prorogato il termine ultimo di recepimento del RET per i Comuni al 31.12.2017 e disposto che, trascorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo;
- con D.G.R. n. 2250/2017 è stato stabilito:
 - ✓ di approvare lo "Schema di Regolamento Edilizio Tipo" così articolato:
 -) la Prima Parte, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", richiama la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale e comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017 aggiornati come di seguito specificati:
 - Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
 - Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
 - Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia
 -) la Seconda Parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", comprende la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
 - ✓ che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, devono adeguare i propri regolamenti edilizi comunali allo Schema di regolamento edilizio tipo di cui sopra entro il termine 31.12.2017, e che, decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale che non sia stato medio tempore adeguato, cessa di avere effetto nelle parti incompatibili con lo Schema di regolamento tipo, così come disposto dalla LR. n. 11/2017 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 11/2017 e ss.mm.ii.[...]

4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.

5. I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali [...];

- il Settore "Tecnico", in ottemperanza alle suddette disposizioni, ha redatto:
 - ✓ una bozza del Regolamento Edilizio Comunale (REC);
 - ✓ l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della vigente Programma di Fabbricazione (PdF);
- ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3/2009 e ss.mm.ii. (recante: "Norme in materia di regolamento edilizio") [...]
 1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale.
 2. Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell'azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio [...];
- con propria Deliberazione n. 38 del 29.11.2019 sono stati approvati:
 - ✓ la bozza del Regolamento Edilizio Comunale (REC);
 - ✓ l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della vigente Programma di Fabbricazione (PdF);stabilendo che: [...]
 - 2.1. la bozza REC dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Muro Leccese per 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 15 giorni proporre osservazioni;
 - 2.2. di detta circostanza dovrà essere data notizia a mezzo di:
 -) avviso da pubblicare sull'albo pretorio on line del Comune di Muro Leccese;
 -) manifesti affissi nei luoghi pubblici;
 - 2.3. la bozza REC dovrà essere inviata all'ASL per il parere in ordine ai contenuti igienico-sanitari;
 - 2.4. il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, tenuto conto delle osservazioni di cui al punto 2.1 e del parere ASL di cui al punto 2.3, si pronuncerà definitivamente provvedendo all'approvazione del REC [...];
- la suddetta bozza del REC è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Muro Leccese per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.12.2019;
- di detta circostanza, il Settore II "Tecnico" ha provveduto a pubblicare il relativo avviso sull'albo pretorio on line (cfr. Avviso prot. n. 1008 del 19.12.2019) e a far affiggere i relativi manifesti negli spazi pubblici dedicati;
- entro il termine previsto da detto avviso (20.01.2020) non è pervenuta alcuna osservazione alla bozza REC in parola;
- in riferimento ai contenuti igienico-sanitari del REC, il Settore II "Tecnico", giusta nota prot. n. 10091 del 19.12.2019, ha provveduto alla trasmissione della relativa bozza al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce Sud, il quale, giusta nota prot. U.0089608.30-06-2020 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4801 del 02.07.2020, ha espresso parere favorevole, indicando alcune modifiche da apportare;
- il Settore II "Tecnico" ha provveduto alla rimodulazione del REC alla luce delle suddette indicazioni;
- limitatamente alla modifica richiesta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce Sud relativa all'art. 88 Parte II della bozza di REC, recante "PISCINE", in base alla quale [...] le parole "se ricadenti nelle pertinenze di residenze agricole regolarmente autorizzate: non superiore alla superficie coperta della residenza, al netto degli eventuali depositi, garage e altri annessi alla residenza; e comunque non superiore a 100 mq" vanno eliminate [...], si fa presente quanto segue:
 - ✓ detta modifica, oltre a non essere motivata, non attiene a contenuti di carattere igienico-sanitario di competenza della ASL;
 - ✓ con Deliberazione n. 27 del 30.05.2016, questo Consiglio, in ragione dei seguenti aspetti:
 - la Giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel riconoscere la natura pertinenziale di una piscina scoperta realizzata a servizio del fabbricato di residenza (cfr. Cons. di Stato sez. V, 16.04.2014 n. 1951);
 - la realizzazione di una piscina non è di per sé incompatibile con la destinazione agricola a meno che non sia rinvenibile un divieto o da un vincolo contrario esplicito nel vigente strumento urbanistico, che prescrive l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione;
 - la strumentazione urbanistica comunale vigente non contiene previsione ostativa di tal genere non precludendo la realizzazione di una piscina scoperta per la sua limitata rilevanza sul piano urbanistico (non comportante la realizzazione di volumi) e perché non influisce negativamente sull'assetto territoriale agricolo, né pregiudica la destinazione in atto;ha approvato apposito atto di indirizzo affinché, con riferimento alle istanze concernenti la realizzazione di nuove piscine pertinenziali private, interessanti zone classificate dal vigente strumento urbanistico come E2 "verde agricolo" e non assoggettate agli strumenti di controllo preventivo previsti dall'art. 89 delle NTA del PPTR, vengano rispettate le seguenti prescrizioni: [...]
 - manufatto completamente interrato e scoperto;
 - pertinenza non alienabile in modo separato dall'abitazione;
 - superficie dello specchio d'acqua:
 - se ricadente nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc..) regolarmente autorizzati: non superiore a 150 mq;

- *se ricadenti nelle pertinenze di residenze agricole regolarmente autorizzate:*
 - *non superiore alla superficie coperta della residenza, al netto degli eventuali depositi, garage e altri annessi alla residenza;*
 - *e comunque non superiore a 100 mq;*
 - *schermatura laterale con siepi o steccati aventi altezza non inferiore a 1 m;*
 - *realizzazione di volumi tecnici esclusivamente interrati;*
 - *distanze dal confine non inferiore a 10 m [...];*
- ✓ al fine di limitare ulteriormente l'impatto di detti manufatti, aventi comunque natura pertinenziale, si ritiene di modificare le disposizioni di cui alla bozza di REC approvata con la succitata Deliberazione di questo Consiglio n. 38 del 29.11.2019 così come di seguito indicato:
- Nella realizzazione di nuove piscine pertinenziali private non removibili, interessanti zone classificate dal vigente strumento urbanistico come E2 "verde agricolo" e non assoggettate agli strumenti di controllo preventivo previsti dall'art. 89 delle NTA del PPTR, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:*
- *manufatto completamente interrato e scoperto;*
 - *pertinenza non alienabile in modo separato dall'abitazione;*
 - *superficie dello specchio d'acqua:*
 - *se ricadente nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc..) regolarmente autorizzati:*
 - *non superiore alla Superficie utile SU (definizione n. 14);*
 - *e comunque non superiore a 150 mq;*
 - *se ricadenti nelle pertinenze di residenze agricole:*
 - *non superiore alla Superficie utile SU (definizione n. 14);*
 - *e comunque non superiore a 100 mq;*
 - *con una corrispondente capacità volumetrica non superiore al 40% della volumetria edificabile (definizione n. 46);*
 - ✓ *schermatura laterale con siepi o steccati aventi altezza non inferiore a 1 m;*
 - ✓ *realizzazione di volumi tecnici esclusivamente interrati;*
 - ✓ *distanze dal confine non inferiore a 5 m;*

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dell'allegato REC, contenente le modifiche suesposte;

Visti:

- il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la L.R. n. 3/2009 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di regolamento edilizio";
- la L.R. n. 11/2017 e ss.mm.ii., recante "Regolamento edilizio-tipo";
- le seguenti D.G.R.:
 - ✓ n. 554/2017 ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale";
 - ✓ n. 648/2017 ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554";
 - ✓ n. 2250/2017 ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. reso:

- ✓ dal Responsabile del Settore II "Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia" in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti:

favorevoli n. 9,
 contrari n. 4,
 astenuti n. //,

su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

Delibera

1. di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente Deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3/2009, il Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di Muro Leccese proposto dal Settore II "Tecnico", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 2 co. 5 della L.R. n. 11/2017 e ss.mm.ii., l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Programma di Fabbricazione (PdF), allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che si mantengono inalterate le previsioni dimensionali dello strumento urbanistico medesimo;
4. di dare atto che il presente nuovo strumento regolamentare entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento;
5. di stabilire, altresì, che la presente Deliberazione, in uno con il REC e l'aggiornamento delle NTA di cui sopra, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce Sud;
6. di demandare al Responsabile del Settore II "Tecnico" l'attuazione degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere;

Con voti:

favorevoli n. 9,
contrari n. 4,
astenuti n. //,

su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

Delibera

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267.2000 e ss.mm.ii..

Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Grande Valentina Maria

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Greco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 09/12/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Muro Leccese, 09/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Greco

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267) con email del 09/12/2020

[] Trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,

[] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione.;
N°267).

Muro Leccese, 30/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Greco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.